

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 13 marzo 2024

Oggetto: Novità Dichiarazione Iva 2024

Con il provvedimento n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024 sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale Iva 2024 e il modello di dichiarazione annuale Iva BASE 2024, insieme alle relative istruzioni, concernenti il periodo di imposta 2023.

Il modello dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica dal 1° febbraio 2024 ed **entro il 30 aprile 2024**.

Come di consueto la trasmissione può essere effettuata direttamente dal dichiarante o tramite intermediario abilitato o tramite una società appartenente ad un Gruppo Iva.

Le novità introdotte nella Dichiarazione annuale Iva 2024, come la **rimodulazione dei rigli VE e VF**, le modifiche nella **Sezione II del Quadro VL** e gli aggiornamenti nel **Quadro VO delle Opzioni**, mirano a rendere il processo di dichiarazione più flessibile alle esigenze dei contribuenti.

* * * * *

La presente informativa sulle novità della dichiarazione Iva 2024, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Francesco Careri



L'Imposta sul valore aggiunto

L'Imposta sul valore aggiunto (Iva) è un'imposta generale gravante sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate.

La dichiarazione annuale Iva

A chiusura delle operazioni compiute nel periodo d'imposta, tutti i soggetti passivi muniti di partita Iva devono provvedere alla preparazione e successivamente all'inoltro in via telematica di una dichiarazione che riassume il complesso delle **operazioni attive e passive** relative a tutte le attività esercitate, suddivise per aliquota nonché l'eventuale emersione di un debito o di un credito d'imposta.

L'adempimento consente:

- ✓ la determinazione del **volume d'affari** dell'anno al fine di poter determinare se il soggetto abbia o meno diritto ad alcune semplificazioni contabili;
- ✓ la determinazione dell'Iva effettivamente **detraibile**;
- ✓ il controllo dei casi in cui il soggetto deve applicare il **pro-rata** per l'anno successivo e la percentuale;
- ✓ la rettifica di eventuali **errori** nelle liquidazioni periodiche;
- ✓ la scelta o conferma di eventuali **opzioni** previste dalle norme.

* * * * *



Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale iva

Sono obbligati alla redazione ed invio della dichiarazione annuale Iva:

- ✓ tutti i soggetti muniti di partita Iva stabiliti in Italia che abbiano o meno compiuto operazioni imponibili;
- ✓ i soggetti non stabiliti in Italia ma che si sono identificati direttamente;
- ✓ i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti non residenti;
- ✓ le Stabili Organizzazioni;
- ✓ le società controllanti che aderiscono all'Iva di gruppo;
- ✓ la capogruppo nel caso di gruppo Iva.

Soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione annuale iva

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale i soggetti:

- ✓ che hanno effettuato esclusivamente **operazioni esenti** o che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti in regime di dispensa ex art. 36 bis. L'esonero viene meno se il contribuente:
 - è tenuto ad effettuare rettifiche della detrazione operata in anni precedenti;
 - abbia effettuato operazioni intracomunitarie;
 - abbia effettuato acquisti da soggetti che obbligatoriamente applicano il regime di reverse charge;
- ✓ **produttori agricoli** con un volume di affare riferito all'anno precedente non superiore a 7.000 euro;
- ✓ gli esercenti attività di **organizzazione di giochi, di intrattenimenti e spettacolo** in regime forfettario;
- ✓ i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (ex art. 1 co. 54-89 L. n. 190/2024 e s.m.i.);
- ✓ contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
- ✓ persone fisiche ed imprese individuali **titolari di un'unica azienda** che è concessa **in affitto** a terzi senza svolgere alcuna attività rilevante ai fini Iva;
- ✓ i soggetti passivi d'imposta, **residenti in altri stati membri** della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- ✓ i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398);
- ✓ i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- ✓ i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

* * * * *

Modalità e termine di presentazione

L'agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni.

I modelli utilizzabili sono due:

- 1) **Modello IVA/2024;**
- 2) **Modello IVA BASE/2024.**

Il modello Iva/2024 è rivolto a tutta la platea dei contribuenti Iva, mentre il Modello Iva Base/2024 è riservato

(quale alternativa non obbligatoria) ai contribuenti che nell'anno:

- ✓ hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
- ✓ hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis;
- ✓ non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni di acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni);
- ✓ non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta utilizzando il plafond;
- ✓ non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (cessioni o conferimenti d'azienda).

Non possono utilizzare il Modello IVA Base, ma esclusivamente quello "ordinario":

- ✓ i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, oppure che si avvalgono di rappresentanti fiscali o dell'identificazione diretta;
- ✓ le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- ✓ i soggetti tenuti ad utilizzare il Modello F24 Elementi identificativi (c.d. Elide) per l'immatricolazione di veicoli di provenienza UE;
- ✓ i curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- ✓ le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73 del D.P.R. Iva;
- ✓ dall'ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2024, della particolare procedura di compensazione dell'Iva di gruppo (prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma), comunicando all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione tramite la compilazione del **quadro VG** nella dichiarazione Iva/2024;
- ✓ i soggetti che hanno presentato nell'anno dichiarazioni integrative a favore e che, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative;
- ✓ dai soggetti che avendo omesso di effettuare versamenti periodici Iva compilano il **quadro VQ** della dichiarazione Iva/2024.

* * * * *

Modalità di presentazione

La dichiarazione una volta redatta sul modello ministeriale deve essere inviata esclusivamente in **forma telematica** all'Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti:

- ✓ direttamente dal dichiarante;
- ✓ da un intermediario abilitato (es. commercialista);
- ✓ tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- ✓ mediante società appartenenti al gruppo.

È importante prestare attenzione al fatto che il servizio telematico **restituisce immediatamente** dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi

telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009.

Termini di presentazione della dichiarazione

Il D.P.R. 22.07.1998, n. 322 non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della relativa trasmissione abilitati al servizio Entratel, ma stabilisce unicamente il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate, ovvero, per la dichiarazione annuale Iva 2024, relativa **all'anno d'imposta 2023** nel periodo tra il 1° febbraio 2024 e il 30 aprile 2024.

Resta comunque possibile la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 29 febbraio 2024 qualora si vogliano inserire i dati relativi alle liquidazioni dell'ultimo trimestre del 2023 (LIPE) direttamente in dichiarazione compilando il Quadro VP. Lo stesso quadro, sempre entro il 29 febbraio 2024, è da utilizzare per l'invio dei **dati omessi, incompleti o errati**.

Se il termine ultimo (30 aprile di ciascun anno) cade di sabato o di altro giorno festivo, l'invio può essere effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Si rappresenta che quest'anno non cadendo il 30 aprile in un giorno festivo (o di sabato) la scadenza per l'invio della dichiarazione Iva è tassativamente quella del 30 aprile.

La dichiarazione inviata dopo la scadenza del 30 aprile è considerata **in ritardo** se ciò avviene non oltre il 29 luglio (entro 90 giorni dalla scadenza). Se inviata oltre i 90 giorni (dal 30 luglio) la dichiarazione è considerata **omessa**.



Le novità 2024

Le principali novità introdotte nella Dichiarazione annuale Iva 2024 sono state introdotte con l'obiettivo di rendere il processo di dichiarazione più chiaro e adattabile alle varie esigenze dei contribuenti. Le principali novità sono le seguenti:

- ✓ in particolare, è stato eliminato il riferimento agli importi sospesi a seguito dell'emergenza Covid. Nella dichiarazione Iva 2024 **viene eliminato il rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell'emergenza sanitaria **Covid-19**.
- ✓ rimodulazione dei **rigi VE e VF**: i rigi nei quadri VE e VF, dedicati all'attività agricola nella sezione I, sono stati ridefiniti. È stata introdotta una nuova percentuale di compensazione (rigo VE4, VF5 e VF42) pari al 7%, mentre il rigo relativo alle operazioni attive/passive con una percentuale di compensazione del 9,5% è stato soppresso;

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1			,00	2		,00
VE2			,00	4		,00
VE3			,00	6,4		,00
VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7		,00
VE5			,00	7		,00
VE6			,00	7,5		,00
VE7			,00	8,3		,00
VE8			,00	7,5		,00
VE9			,00	8,8		,00
VE10			,00	10		,00
VE11			,00	12,1		,00

- ✓ modifiche nella **Sezione II del Quadro VL**: nella sezione II del quadro VL, è stato **aggiunto il campo 3** nel rigo VL8 per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall'ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata;
- ✓ aggiornamenti nel **Quadro VO** delle Opzioni: è stato introdotto il **rigo VO36** per i soggetti che esercitano l'attività oleoturistica. Questo rigo include una casella per segnalare la revoca dell'opzione per il regime ordinario. La casella 1 deve essere barrata per coloro che hanno deciso di non aderire alla determinazione forfettaria dell'imposta, optando invece per la detrazione ordinaria dell'Iva. Questa scelta, vincolante per un triennio, rimane valida fino alla revoca. La casella 2 va barrata, invece, per comunicare la revoca dell'opzione.

* * * * *

Rispetto alla precedente annualità, nel modello Iva 2024 sono state effettuate le **seguenti eliminazioni**:

- ✓ in particolare, è stato eliminato il riferimento agli importi sospesi a seguito dell'emergenza Covid. Nella dichiarazione Iva 2024 viene eliminato **il rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell'emergenza sanitaria **Covid-19**.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19							
VA16	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	
		,00		,00		,00	

- ✓ il **quadro VB**, previsto per consentire l'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 2, c. 36-vicies ter D.L. 138/2011;
- ✓ il **rigo VS23**, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- ✓ il **quadro CS**, originariamente previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario

previsto dall'art. 37 D.L. 21/2022 (c.d. "decreto Energia 2022") di provvedere ai relativi adempimenti dichiarativi;

- ✓ nel quadro VF, è stato **eliminato il campo 9 nel rigo VF34**, in precedenza utilizzato per dettagliare le operazioni esenti in base alla Legge n. 178/2020. Questa sezione consentiva di equiparare, ai fini della detrazione, le operazioni esenti a quelle imponibili. L'assenza di tale campo richiede ora l'adozione di nuove procedure per la dichiarazione accurata di tali operazioni esenti.



Il versamento del saldo Iva 2023

All'interno del rigo VL38, denominato "**Totale Iva dovuta**", della dichiarazione Iva annuale 2024 troviamo l'importo dovuto a saldo dell'Iva per il periodo di imposta 2023.

Con la dichiarazione annuale si determina la posizione del contribuente come differenza tra Iva a debito e Iva a credito relative all'intero anno solare e i crediti d'imposta eventualmente spettanti. Si tiene conto anche degli eventuali versamenti periodici e dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente non chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione di altre imposte. Se dalla dichiarazione annuale Iva risulta una **posizione a debito**, il contribuente dovrà versare l'imposta entro le scadenze fissate dalle norme.

Se l'importo è superiore a 10,33 euro, (ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all'interno della dichiarazione), deve essere riportato nel rigo VX1, denominato "**Iva da versare**" della dichiarazione stessa. Tale importo deve essere versato con **modello F24** entro il prossimo 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo 2024 cade di sabato), in un'unica soluzione, ovvero in forma rateale. In particolare, le rate devono essere versate entro il **giorno 16** di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere successiva al 16 novembre 2024.

Si rappresenta, infatti, che l'articolo 8 del D.lgs. n. 1/2024 ("Semplificazioni fiscali") prevede modifiche alla normativa sulla rateizzazione delle imposte dovute. La modifica impatta, oltre che sulla normativa riguardante il saldo e primo acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, anche sulle scadenze relative al saldo risultante dalla dichiarazione Iva.

Per espressa previsione normativa, le novità "*si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023*" e pertanto i contribuenti Iva (come confermato dalle istruzioni al modello annuale) potranno ora **dilazionare il versamento** del saldo Iva 2023 fino ad un massimo di **nove rate mensili** (a partire dal prossimo 18 marzo e fino al 16 novembre 2024) applicando, dalla seconda rata in poi, la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,33% mensile.

RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA		
Rata	Scadenza	Interessi
Prima	18 marzo 2024	–
Seconda	16 aprile 2024	0,33%
Terza	16 maggio 2024	0,66%
Quarta	17 giugno 2024 (il 16 giugno cade di domenica)	0,99%
Quinta	16 luglio 2024	1,32%
Sesta	20 agosto 2024	1,65%
Settima	16 settembre 2024	1,98%
Ottava	16 ottobre 2024	2,31%
Nova	18 novembre 2024 (il 16 novembre cade di sabato)	2,64%

Il versamento, inoltre, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2024.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2024, la maggiorazione da applicare risulta pari all'1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i quattro mesi.

È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il versamento in forma rateale. Occorre, in questo caso: maggiorare il saldo Iva dell'1,60%; suddividere tale importo per il numero di rate prescelte; applicare, sulle rate successive alla prima, interessi forfetari fissi di rateazione. Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la

compensazione (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri crediti. Nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga "a zero", a seguito della compensazione effettuata, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta.

Se, invece, la compensazione è effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,40% deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.

Violazioni e sanzioni in materia di dichiarazione

Nella seguente tabella si riportano le violazioni riguardanti la dichiarazione Iva e le relative sanzioni amministrative.

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA d.P.R. n. 322/1998	NORMA SANZIONATORIA d.lgs. n. 471/1997	SANZIONE
Omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovute imposte	Art. 8, c. 1	Art.5, c. 1	Da 120% a 240% dell'imposta dovuta (min. 250€)
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell'anno successivo qualora siano dovute imposte	Art. 8, c. 1	Art. 5, c. 1	Da 60% a 120% dell'imposta dovuta (min. 200€)
Omessa presentazione della dichiarazione qualora non siano dovute imposte	Art. 8, c. 1	Art. 5, c. 1	Da 250 a 2.000 €
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell'anno successivo qualora non siano dovute imposte	Art. 8, c. 1	Art. 5, c. 1	Da 150 a 1.000 €
Dichiarazione infedele	Art. 8	Art. 5, c. 1	Da 90% a 180% della maggiore imposta o della differenza di credito
Dichiarazione annuale infedele realizzata mediante utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente	Art. 8	Art. 5, c. 4-bis	Da 135% a 270% della maggiore imposta o della differenza di credito
Dichiarazione annuale infedele quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 €	Art. 8	Art. 5, c. 4-ter	Da 60% a 120% della maggiore imposta o della differenza di credito

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto che, al fine di incentivare lo spontaneo adempimento dei doveri fiscali, consente al contribuente che è incorso in irregolarità di sanare la sua posizione dichiarando redditi ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, eseguendo pagamenti omessi o eseguiti in misura insufficiente o, infine, assolvendo altri adempimenti che avrebbero dovuto porre in essere.

Il ricorso al ravvedimento operoso, disciplinato dall' art. 13, D.lgs. n. 472/1997, permette - a fronte del pagamento spontaneo di quanto dovuto e degli interessi legali - di beneficiare della **riduzione delle sanzioni**, riduzione che viene modulata in maniera diversa a seconda della tempistica entro cui viene regolarizzata la violazione/omissione commessa. Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati **accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Come esposto nella tabella sottostante, a seconda di quando avviene il ravvedimento, la riduzione della sanzione può essere da 1/9 del minimo a 1/6 del minimo.

Ravvedimento	Termine	Riduzione Sanzione	Ambito applicativo
art. 13, comma 1, lett. a	Entro 30 giorni dalla violazione	1/10 del minimo	Solo tardivi versamenti
art. 13, comma 1, lett. a-bis	Sino a 90 giorni dalla violazione	1/9 del minimo	Tutte le violazioni
art. 13, comma 1, lett. b	Oltre 90 giorni dalla violazione ma entro l'anno	1/8 del minimo	Tutte le violazioni
art. 13, comma 1, lett. b-bis)	Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7 del minimo	Tutte le violazioni
art. 13, comma 1, lett. b-ter	Oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/6 del minimo	Tutte le violazioni
art. 13, comma 1, lett. b-quater	Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC	1/5 del minimo	Tutte le violazioni su tributi amministrati dall'Ade, eccetto alcune sugli scontrini fiscali/corrispettivi
art. 13, comma 1, lett. c	90 giorni dal termine	1/10 del minimo	Solo tardiva dichiarazione

Il contribuente ha la possibilità di avvalersi del **"ravvedimento sprint"** che attualmente comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l'omesso versamento con sanzioni "calibrate" in rapporto all'effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dello 0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via. Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50%.

Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al

versamento degli **interessi di mora al tasso legale** pro-tempore vigente. Dal 1° gennaio 2024 tale tasso risulta stabilito nella misura del 2,50%.

Dichiarazione Iva tardiva

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (richiamato dal successivo art. 8, comma 6 per la dichiarazione IVA), "sono considerate valide le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

Le dichiarazioni tardive e cioè presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l'applicazione della **sanzione** da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista dall'art. 5, comma 3, D.lgs. n. 471/1997.

La sanzione è riducibile grazie al **ravvedimento operoso** quando la presentazione avviene nei 90 giorni, con la possibilità di sanare l'irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), utilizzando:

- ✓ il modello F24;
- ✓ con il codice tributo "8911".

* * * * *

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti e per una corretta compilazione della Dichiarazione Iva 2024 lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Francesco Careri



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

